



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Piano stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco

(adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n°111 del 30 novembre 2005)

Norme Tecniche di Attuazione

30 NOVEMBRE 2005



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

PIANO DI BACINO DEL FIUME TEVERE

PIANO STRALCIO PER LA SALVAGUARDIA

DELLE ACQUE E DELLE SPONDE DEL LAGO DI PIEDILUCO

III STRALCIO FUNZIONALE - P.S.3

adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n.111 del 30 novembre 2005

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

TITOLO I: *Disposizioni generali*

- Art. 1 Finalità ed obiettivi
- Art. 2 Ambito territoriale
- Art. 3 Elaborati del Piano
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Attuazione del Piano

TITOLO II: *Disposizioni valide per l'intero ambito di piano*

- Art. 6 Fasce di rispetto dei corsi d'acqua
- Art. 7 Contenimento dell'apporto del fosforo veicolato dal trasporto solido
- Art. 8 Fognature ed impianti di depurazione
- Art. 9 Cave e movimenti di terra
- Art. 10 Orientamento della politica agricolo - forestale
- Art. 11 Pratiche agricole
- Art. 12 Gestione degli effluenti di allevamento
- Art. 13 Gestione delle acque reflue delle aziende agricole ed agroalimentari
- Art. 14 Disposizioni per gli impianti di ittiocoltura

TITOLO III: *Disposizioni specifiche valide per gli ambiti di criticità*

- Art. 15 Ambito A: lo specchio lacustre, le sponde e la fascia circumlacuale
- Art.16 Ambito B: il bacino naturale del lago
- Art. 17 Ambito C: criticità dal comparto civile – industriale
- Art. 18 Ambito D: criticità dal comparto agro-zootecnico
- Art. 19 Monitoraggio ed aggiornamento del Piano
- Art. 19-bis Adeguamento dei canoni di concessione

Allegato A: Elenco comuni ricadenti nell'area di Piano

TITOLO I:

Disposizioni generali

ART. 1 FINALITÀ ED OBIETTIVI

1. Il presente Piano, relativo al bacino naturale ed ai bacini tributari del lago di Piediluco, denominato “Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco - P.S.3”, è redatto, adottato e approvato ai sensi della Legge 18 maggio 1989, n.183, quale stralcio del piano del bacino idrografico nazionale del Tevere in conformità all’art.17 comma 6 ter della legge ora richiamata.

2. Il presente Piano Stralcio persegue l’obiettivo:

A) di prevenire e ridurre progressivamente il fenomeno eutrofico delle acque del lago, anche attraverso una disciplina delle attività antropiche ovvero dei cicli produttivi che comportano rilascio di fosforo.

A tal fine sono individuati i seguenti settori produttivi:

- agricolo - zootecnico
- civile - industriale
- ittiogenico

B) di recuperare i fenomeni di dissesto e prevenire quelli di instabilità che caratterizzano le sponde del lago.

3. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 prevede:

la disciplina delle attività mediante:

- indirizzi di salvaguardia e prescrizioni immediatamente vincolanti per gli usi e le attività nei settori produttivi di cui al precedente comma 2;
- indirizzi di sviluppo e gestione rivolti alle amministrazioni con competenze specifiche nei settori produttivi di cui al precedente comma 2;

la definizione di interventi:

di tipo strutturale:

- con carattere emergenziale (rimozione dei sedimenti dal fondo);
- volti all’adeguamento dei sistemi della depurazione e del collettamento degli scarichi civili ed industriali;

- volti al contenimento e prevenzione dei fenomeni di dissesto spondale;

di tipo manutentivo:

- sul reticolo drenante;

- sui versanti in erosione;

interventi a carattere sperimentale, approfondimenti delle conoscenze, monitoraggio.

ART. 2 AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale di riferimento del presente Piano è costituito, come rappresentato nella Tav. 1, dal bacino idrografico naturale del lago, dal bacino del fiume Nera a monte del canale Medio Nera e dal bacino del fiume Velino chiuso alla confluenza col lago di Piediluco, escluso il bacino a monte delle dighe del Salto e del Turano.

2. La Regione Umbria, sentita l'Autorità di Bacino per quanto previsto dal presente Piano, può prevedere e disciplinare, ai sensi dell'art.17 della L.R. n. 9/1995, quali aree contigue al Parco del fiume Nera le aree ricadenti all'interno del perimetro del bacino idrografico naturale di cui al comma 1.

3. Sono individuate in via preliminare quali aree di attenzione le aree delimitate nella Tav.1, costituite dai sottobacini che comprendono i laghi del Salto e del Turano e dai sottobacini dei fiumi Salto e Turano a essi contigui. Ai fini del miglioramento della qualità delle acque a monte degli invasi ed al fine di evitare che un eventuale peggioramento possa compromettere lo stato di qualità dei laghi e del corpo recettore finale, le regioni competenti provvedono alla delimitazione delle aree sensibili, ai sensi dell'art.18 comma 5 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto delle aree di attenzione individuate dal presente Piano stralcio.

4. I comuni interessati dal presente Piano Stralcio sono indicati nell'allegato A parte integrante delle presenti NTA .

ART. 3 ELABORATI DEL PIANO

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

Piano di bacino del fiume Tevere – III Stralcio funzionale per la salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco – P.S.3

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

a. *Relazione illustrativa*

contenente il quadro conoscitivo, metodologia e risultati delle analisi, gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio, gli indirizzi programmatici e la programmazione degli interventi

b. *Norme tecniche di attuazione*

c. *Tavole:*

- Tav. 1 Inquadramento territoriale - 1:100.000;
- Tav. 2a, 2b Sistema insediativo ed usi del suolo agricolo - 1:50.000;
- Tav. 3 Schema della pianificazione urbanistica comunale - 1:100.000;
- Tav. 4 Parchi, aree naturali protette - 1:100.000;
- Tav. 5 Vincoli e salvaguardie esistenti - 1:100.000;
- Tav. 6 Carichi di fosforo veicolati dalla rete idrica superficiale sulla base dei dati di Monitoraggio A.S.L. - 1:100.000
- Tav. 7 Erosione dei versanti - 1:100.000
- Tav. 8 *Ambito A*: lo specchio lacustre, le sponde e la fascia circumlacuale - 1:5.000;
- Tav. 8a *Ambito B*: il bacino naturale del lago - 1:100.000;
- Ambito C*: della criticità per carichi di fosforo da fonti civili-industriali - 1:100.000;
- Tav. 8b *Ambito D*: della criticità per carichi di fosforo da fonti agro-zootecniche - 1:100.000;

d. *Allegato B*: programmazione degli interventi e fabbisogno finanziario

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'allegato 6-lett.A del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, il lago di Piediluco, così come catastalmente delimitato, viene classificato "Area sensibile" in quanto lago posto ad una altitudine sotto i 1000 s.l.m ed avente una superficie dello specchio superiore a 0,3 kmq, nonché con scarso ricambio idrico ove possono verificarsi fenomeni di accumulo di nutrienti . Ai sensi dell'art.18 sono altresì considerate aree sensibili i tratti dei corsi d'acqua affluenti al lago per una lunghezza di 10 km, soggetti quindi alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Per il corso del fiume Nera i 10 km di cui al già citato art. 18 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 sono da intendersi a partire da ciascun punto di presa del Canale medio Nera.

2. Ai fini del presente piano:

- si intende per «amministrazione competente», l'amministrazione titolare del potere o della funzione per attribuzione, trasferimento o delega, in base all'ordinamento vigente;
- si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art.2 del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni e per il termine «fertilizzante» a quelle contenute nel Codice della buona pratica agricola di cui al D.M. 86 del 19 aprile 1999.

ART. 5 ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Le regioni, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del presente Piano, emanano ove necessario le disposizioni riguardanti l'ambito A di cui all'art. 15 concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico.

2. Le regioni disciplinano la trasposizione cartografica della delimitazione degli ambiti e delle zone di cui ai successivi articoli e dirimono eventuali controversie o incertezze interpretative, derivanti da imprecisioni nelle rappresentazioni cartografiche, da scarsa definizione della rappresentazione o da incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato dei luoghi, privilegiando la soluzione di maggior tutela ambientale.

3. I comuni ricadenti nell'ambito A di cui all'art. 15 adeguano i propri strumenti urbanistici ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Sono fatti salvi gli interventi previsti per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua contenuti nei piani urbanistici territoriali regionali

TITOLO II:

Disposizioni valide per l'intero ambito di piano

ART. 6 FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA DEMANIALI

1. Su ambedue le sponde di tutti i corsi d'acqua cartograficamente individuati come demaniali che attraversano suoli agricoli coltivati è prevista una fascia di rispetto di larghezza minima pari a ml. 5

a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine con funzioni di filtro delle attività agricole.

2. Nelle fasce di rispetto si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 96 del R.D. n.523 del 1904, ed inoltre:

- è vietata qualsiasi trasformazione edilizia, fatti salvi gli interventi di conservazione sul patrimonio edilizio esistente in base alla legislazione vigente e gli interventi previsti per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua contenuti nei piani urbanistici territoriali regionali;
- all'interno del corso d'acqua sono ammessi esclusivamente gli interventi volti al disinquinamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e delle opere idrauliche connesse da effettuare, per quanto possibile, con le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
- è vietato l'uso di diserbanti, fitofarmaci e fertilizzanti chimici.

ART. 7 CONTENIMENTO DELL'APPORTO DEL FOSFORO VEICOLATO DAL TRASPORTO SOLIDO

1. Per ridurre l'esposizione dei terreni all'erosione, le lavorazioni del terreno agricolo devono essere eseguite secondo le norme del piano di cui al seguente comma 5. Per le aree con pendenze superiori al 30% investite a colture arboree è obbligatoria la pratica dell'inerbimento controllato, anche tramite fasce inerbite alternate e parallele alle curve di livello per oliveti specializzati e frutteti specializzati.

2. Negli avvicendamenti colturali occorre praticare colture autunno-vernine ed inserire i prati avvicendati o coltivazioni con analoghe caratteristiche secondo le previsioni del piano di cui al comma 5, con la possibilità di prevedere forme di incentivazione in particolari zone.

3. Le opere di sistemazione idraulico agraria (fosse livellari trasversali, strade fosso longitudinali, ecc.) necessarie a limitare al minimo il fenomeno dell'erosione devono essere realizzate limitando la distanza tra le fosse trasversali secondo la classificazione dei bacini di cui alla Tav. 8b e comunque secondo quanto stabilito dal piano di cui al seguente comma 5.

4. Le opere e gli interventi di sistemazione idraulico forestale comprendono interventi permanenti a carattere preventivo, relativi al contenimento dei fenomeni di dissesto, attuabili in forma diffusa ed estensiva secondo la classificazione dei bacini di cui alla Tav.7.

5. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente piano le regioni di concerto approvano un programma per la riduzione degli apporti solidi al lago, tenendo conto della Tav. 7, da sottoporre al parere obbligatorio dell'Autorità di Bacino, prevedendo, ove necessario, idonee opere per il controllo dell'erosione laminare ed incanalata sui versanti, la riduzione del trasporto solido lungo gli affluenti di vario ordine, nonché interventi nelle aree di sbocco al lago per la rimozione localizzata dei materiali sedimentati, verificando la possibilità di associare tali interventi ad opere filtranti naturali. Il programma deve inoltre stabilire le norme per l'esercizio, la manutenzione ed i controlli di funzionalità ed efficacia delle opere di contenimento del trasporto solido da effettuare con periodicità e procedure individuate nel programma stesso.

ART. 8 FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE

1. Salvo quanto previsto dalla disciplina specifica dettata per gli ambiti e le zone, le acque reflue degli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti, devono essere sottoposte prima dello scarico, ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla tabella 2, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuclei abitativi isolati e case sparse serviti da impianti con potenzialità minore di 50 abitanti equivalenti, le acque reflue domestiche devono essere sottoposte almeno a trattamenti depurativi secondo i criteri di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 o ad altri sistemi individuati dalle regioni secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 4 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni; in ogni caso la percentuale minima di riduzione del fosforo totale deve essere del 10%.

3. Le acque reflue provenienti da impianti industriali recapitanti direttamente in un corpo idrico superficiale devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento tale che la concentrazione di fosforo totale sia minore o uguale a 1 mg/l. così come riportato nella tabella n.3,

allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per l'autorizzazione dei nuovi scarichi, mentre per quelli esistenti, l'amministrazione competente dispone le modalità di adeguamento da realizzarsi entro tre anni dall'approvazione del piano.

5. Le Autorità d'ambito, nel predisporre gli strumenti di pianificazione di settore che disciplinano il servizio idrico integrato di cui alla L. 5 gennaio 1994, n.36 e successive integrazioni e modificazioni, assicurano l'adeguamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione alle presenti Norme.

6. L'amministrazione competente provvede entro sei mesi ad aggiornare il censimento degli scarichi civili, industriali che defluiscono nel lago di Piediluco.

ART. 9 CAVE E MOVIMENTI DI TERRA

1. Per tutte le attività che comportano movimenti di terra (apertura di nuove aree estrattive, ampliamenti di quelle esistenti, sbancamenti, scavi etc.) le Amministrazioni competenti prevedono adeguate modalità di rimozione e stoccaggio del suolo che non comportino dilavamento verso i corpi idrici recettori.

ART. 10 ORIENTAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA

1. Le regioni promuovono secondo gli indirizzi dettati dal presente Piano azioni di politica agricola finalizzate a migliorare l'ordinamento colturale e le pratiche agricole e forestali, in funzione delle criticità da carico di fosforo da fonti diffuse individuate dal Piano stesso.

2. Le Autorità competenti utilizzano la classificazione dei sottobacini di cui alla Tav. 8b, quale strumento conoscitivo per orientare incentivi rivolti alla salvaguardia delle acque dall'inquinamento da fosforo di origine agricola nella pianificazione regionale e per la migliore definizione delle buone pratiche agricole.

ART. 11 PRATICHE AGRICOLE

1. Il Piano promuove l'applicazione, in tutte le aree adibite ad uso agricolo, del Codice di buona pratica agricola di cui al DM 19 aprile 1999, n.86, al fine della corretta conduzione dei suoli e della riduzione del rilascio di nutrienti.

2. Le misure prioritarie da attuare riguardano le seguenti tipologie di intervento:

- concimazioni temporalmente a ridosso della coltura e con applicazioni localizzate;
- adozione di tecniche di fertilizzazione che ottimizzano l'efficienza del fertilizzante, in funzione del tipo di coltura, delle caratteristiche del suolo, della natura del fertilizzante;
- lavorazioni del terreno finalizzate a contenere la dispersione dei nutrienti per ruscellamento e per erosione;
- miglioramento delle tecniche di irrigazione;
- formulazione e realizzazione di programmi per la formazione, l'informazione, l'assistenza tecnica e la sperimentazione in agricoltura da parte degli organi regionali al fine di promuovere l'applicazione del Codice della buona pratica agricola.

ART. 12 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. In attesa degli adempimenti previsti dall'art.38 del D.Lgs.11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano promuove l'applicazione di misure finalizzate a ridurre i carichi di nutrienti attraverso una corretta gestione degli effluenti di allevamento. Le misure da attuare in via prioritaria sono:

- misure finalizzate ad assicurare un corretto rapporto tra capi allevati e superficie aziendale destinata allo spandimento dei reflui zootecnici;
- miglioramento dei sistemi di stabulazione al fine di ottimizzare la gestione degli effluenti di allevamento;
- utilizzazione di tecniche mirate alla riduzione del consumo idrico negli allevamenti ed alla separazione delle acque meteoriche, al fine di diminuire i volumi degli effluenti prodotti;
- utilizzazione di sistemi di trattamento degli effluenti di allevamento, finalizzato a migliorarne l'utilizzo agronomico.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art.38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione dei liquami è vietata:

- su terreni con pendenza superiore al 15%, privi di sistemazione idraulico-agraria, salvo deroghe motivate dell'autorità competente al controllo; fanno eccezione i pascoli e prati-pascoli di alpeggio dove vengono praticate tecniche di fertirrigazione con deflusso superficiale controllato;
- in prossimità dei corsi d'acqua naturali e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio, a distanze definite dalla disciplina regionale e misurate a partire dalle sponde o dal piede degli argini;
- su terreni gelati e/o in dissesto;
- nei terreni di golena aperta, ovvero non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami non vengano immediatamente interrati.

3. Le regioni organizzano la periodica verifica dei contenitori di stoccaggio degli effluenti d'allevamento al fine di prevenire possibili inefficienze.

4. Ad eccezione di quanto previsto per gli ambiti B e D, in tutte le altre aree adibite ad uso agricolo il carico massimo di effluenti di allevamento applicabili al terreno non può superare i 340 kg di azoto per ettaro/anno ed i 75 Kg di fosforo per ettaro/anno, compresi quelli naturalmente depositati dagli animali al pascolo e da altri fertilizzanti organici utilizzati.

Art. 13 GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE DELLE AZIENDE AGRICOLE E AGRO-ALIMENTARI

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue delle aziende agricole, di cui all'art. 28, comma 7 c) del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, e di altre piccole aziende agro-alimentari ad esse assimilate in base ai criteri di cui all'art. 38, comma 2 dello stesso decreto, l'Autorità di Bacino promuove interventi finalizzati a:

- ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;
- favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;
- adottare programmi di sperimentazione.

2. Gli interventi di cui al comma precedente dovranno essere realizzati ove possibile con il coinvolgimento dei consorzi di bonifica ed irrigazione competenti per territorio, così come previsto dall'art. 3, comma 6 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le linee guida relative agli interventi di cui al comma 1 sono definite dalle regioni, d'intesa con l'Autorità di Bacino, in base ai criteri fissati dal decreto attuativo dell'art.38 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI DI ITTIOCOLTURA

1. Identificato l'obiettivo di abbattere il carico di fosforo generato dagli impianti di ittiocoltura del 40% in tre anni attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, entro sei mesi dall'adozione definitiva del presente Piano, le aziende di ittiocoltura ricadenti nell'area di Piano provvedono a presentare alle province competenti, che li approvano con propria determinazione, idonei programmi di sperimentazione di durata biennale, che potranno interessare l'intero impianto o parte di esso, volti alla scelta della tecnologia da adottare per l'obiettivo di cui sopra.

Detti programmi, che possono essere presentati anche dalle aziende in forma associata, dovranno prevedere:

- l'utilizzo di un sistema per il recupero della sostanza organica in sospensione e sedimentata ovvero di sistemi di trattamento con tecnologie di provata efficacia per l'abbattimento dei nutrienti;
- sistemi per la corretta gestione degli allevamenti, mediante l'adozione di mangimi a basso impatto ambientale (sostanze non immediatamente solubili, ecc.); l'utilizzo di tecniche distributive di mangime che evitino sprechi; la limitazione al necessario dell'uso di prodotti igienico-sanitari; l'asportazione periodica del sedimento a fondo vasca e nei sistemi di trattamento previa indagine sul suo possibile uso successivo (es. fertilizzante agricolo, uso energetico); la buona gestione dei rifiuti (pesci morti compresi);
- il monitoraggio delle acque in entrata, in vasca ed in uscita dagli impianti, prima e dopo l'applicazione della tecnologia in sperimentazione, tenendo conto dei tempi e delle modalità di alimentazione dei pesci allevati e delle densità di allevamento durante l'esercizio annuale.

Nella scelta delle tecnologie dovrà tenersi conto anche dell'ipotesi di utilizzo di filtri (a tamburo, ecc.) e di specie detritivore, compatibili con le specie allevate, nelle vasche di allevamento. Se si opta per l'utilizzo di decantatori, questi dovranno avere un tempo di ritenzione di almeno 30 minuti.

2. La sperimentazione, attuata dai titolari delle aziende sotto il controllo delle province, dovrà fornire risultati al termine del ciclo biennale e potrà eventualmente essere prorogata su richiesta delle province. Sulla base dei risultati, documentati attraverso le apposite analisi, la provincia di concerto con la regione e l'Autorità di Bacino, provvederà ad emanare specifiche disposizioni e prescrizioni atte al prosieguo dell'attività. Le aziende certificate EMAS che raggiungono i risultati della sperimentazione di cui al comma 1) nei tempi previsti proseguono la loro attività alla sola condizione che continuino ad essere certificate EMAS o ISO 14000.

3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma precedente, sono vietati nell'area oggetto del presente Piano nuovi impianti di ittiocoltura .

4. Per garantire comunque l'obiettivo della riduzione dell'apporto di fosforo, per le aziende che non abbiano presentato i programmi di cui al comma 1 entro il termine di dodici mesi dall'approvazione del presente Piano Stralcio, la provincia competente, attraverso apposita ordinanza, provvederà a ridurre del 40% le portate d'acqua concesse.

5. Ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni, tutti gli impianti di ittiocoltura si devono dotare entro dodici mesi di un apposito piano annuale preventivo di smaltimento del materiale risultante dalla pulizia delle vasche di allevamento e dei sistemi di trattamento, nonché dalla gestione dei capi morti, che preveda la possibilità di riutilizzo nel comparto agricolo e/o energetico.

6. Le regioni, di concerto con le province, entro diciotto mesi dall'approvazione del presente Piano, provvedono a:

- avviare, anche avvalendosi delle ARPA, campagne di monitoraggio delle acque in entrata, in vasca ed in uscita dagli impianti tenendo conto dei tempi e delle modalità di alimentazione dei pesci allevati e delle densità di allevamento durante l'esercizio annuale;
- emanare, nelle more dei decreti di cui all'art. 37 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, appositi regolamenti per la corretta gestione degli allevamenti, mediante l'adozione di mangimi a basso impatto ambientale (sostanze non immediatamente solubili, ecc.); l'utilizzo di tecniche distributive di mangime che evitino sprechi;

la limitazione al necessario dell'uso di prodotti igienico-sanitari; l'asportazione periodica del sedimento a fondo vasca e nei sistemi di trattamento previa indagine sul suo possibile uso successivo (es. fertilizzante agricolo, uso energetico); la buona gestione dei rifiuti (pesci morti compresi);

- promuovere i processi di certificazione ISO 14000 o EMAS II.

TITOLO III:

Disposizione specifiche valide per gli ambiti di criticità

ART. 15 AMBITO A: LO SPECCHIO LACUSTRE, LE SPONDE E LA FASCIA CIRCUMLACUALE

1. L'ambito, così come rappresentato nella Tav. 8, comprende lo specchio lacustre e le parti delle sponde interessate dalla presenza del fragmiteto, per la porzione collocata su terra.

L'ambito A è costituito anche dall'abitato di Piediluco e da una fascia circumlacuale di terreno, in considerazione della vicinanza al lago, delle evidenti interconnessioni di tipo idraulico e della presenza di habitat faunistici e vegetazionali tipici dell'ecosistema lacustre. La fascia si articola nelle zone A1 ed A2.

1 bis. L'ambito è soggetto alle disposizioni contenute all'art. 17, comma 2

Lo specchio lacustre

2. Lo specchio lacustre costituisce il principale serbatoio di risorse biologiche e faunistiche del bacino. Il recupero ed il mantenimento della sua qualità complessiva, attraverso il miglioramento e la tutela delle risorse presenti e l'abbattimento delle sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, garantiscono la salvaguardia dell'ecosistema lacustre.

3. Nello specchio lacustre sono da incentivare le attività atte a favorire la crescita ed il ripopolamento della flora acquatica e gli interventi di biomanipolazione sulla catena alimentare del corpo idrico lacuale.

4. Al fine di consentire alla naturale vegetazione lacustre di assolvere alle funzioni di fitodepurazione è vietata l'estirpazione del fragmiteto; l'amministrazione competente, con

frequenza almeno bi-triennale, provvede al taglio periodico nel rispetto del naturale ciclo biologico ed all'eliminazione degli aggallati i quali possono essere vantaggiosamente utilizzati in impianti di compostaggio.

5. Sono vietati nello specchio lacustre i dragaggi dei sedimenti di fondo; eventuali deroghe saranno concesse su parere dell'Autorità di Bacino e della Provincia di Terni.

5 bis. Sono altresì consentiti:

- a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di strutture e infrastrutture esistenti, purchè autorizzate;
- b) le opere pubbliche o di rilevante interesse pubblico.

Le sponde (disposizioni valide per l'abitato di Piediluco)

6. Con l'obiettivo di realizzare gli interventi di cui al successivo comma 7, nell'area dell'abitato di Piediluco, così come perimetrata nella Tav. 8, l'amministrazione competente, con riferimento alle risultanze dello specifico studio di monitoraggio geotecnico condotto dall'ARPA dell'Umbria, provvede ad un dettagliato rilievo delle sponde del lago che dovrà fornire:

- il riconoscimento dell'ubicazione e della morfologia della estensione di rinterri e/o terrazzamenti artificiali esistenti;
- l'ubicazione, la tipologia, lo stato e l'efficacia delle pregresse difese di sponda;
- l'ubicazione e l'estensione dei cedimenti spondali anche attraverso la ricostruzione storica degli stessi.

7. Al fine di contenere gli smottamenti superficiali l'amministrazione competente, sulla base delle risultanze degli studi di cui al comma 6, prevede all'interno degli strumenti attuativi del PRG vigente, la realizzazione di adeguati sistemi di protezione spondale con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

8. Sono vietati, gli interventi relativi alla realizzazione di terrazze, giardini e qualsiasi movimento di terreno che comporti la esecuzione di rilevati se non connessi ad edifici ed opere esistenti.

9. Sono vietati i nuovi interventi edilizi ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio edilizio esistente di cui alla lett.a) e b) dell'art.31 L.457/78; gli interventi di cui alle lett.

c),d) sono consentiti esclusivamente se preceduti da indagini specifiche sulle condizioni geotecniche dell'area oggetto di intervento; gli interventi di cui alla lett. e) sono consentiti esclusivamente se contenuti all'interno di un piano attuativo del PRG, corredato da studi relativi alle condizioni geognostiche e geotecniche dell'area oggetto degli interventi.

9 bis. E' fatta salva la disciplina regionale più restrittiva.

La fascia circumlacuale (zone A1 ed A2)

10. Nella zona A1 della fascia circumlacuale, così come rappresentata nella Tav.8, si applicano le stesse disposizioni di cui ai commi 8 e 9 ed inoltre:

- sono consentiti nuovi interventi solo se caratterizzati da stretta attinenza funzionale con le attività nautiche presenti sul lago (pontili ed attracchi), limitatamente alle attività di canottaggio ed alle attività di pesca professionale;
- sono vietate tutte le coltivazioni ed allevamenti salvo attività da realizzarsi in specifiche aree di ricerca e sperimentazione, finalizzate a migliorare l'impatto ambientale dei fattori di pressione al lago e da realizzarsi per iniziativa di organismi pubblici o a maggioranza pubblica.

11. Nella zona A2 della fascia circumlacuale, come rappresentata nella Tav. 8, è vietata la realizzazione di terrazze, giardini e qualsiasi movimento di terreno che comporti la realizzazione di rilevati se non pertinenti ad edifici o opere esistenti; i nuovi interventi edilizi e quelli sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art.31 lett.e) della L.457/78 sono consentiti **solo se corredati** da studi relativi alle condizioni geotecniche dell'area oggetto degli interventi; tutti gli interventi che comportano movimento di terra devono comunque essere preceduti da uno studio geologico e geotecnico di dettaglio con particolare riferimento al rilevamento di eventuali piani di scivolamento presenti nel corpo litologico da redigersi alla scala di 1:5000.

11-bis. All'interno della fascia A2 sono consentite esclusivamente coltivazioni biologiche con le limitazioni previste dal successivo art. 16, comma 3.

12. Nelle zone A1 ed A2 sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia del bacino imbrifero, nonché gli interventi pubblici per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali.

13. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente, l'autorità competente in via primaria o principale è tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e/o integrazioni, nella quale è necessaria la presenza dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere e dell'autorità idraulica competente.

ART. 16 AMBITO B: DEL BACINO NATURALE

1. L'ambito B, costituito dal naturale bacino scolante del lago di Piediluco, così come rappresentato nella Tav. 8a, si presenta diversamente caratterizzato sia negli usi, sia negli aspetti naturalistici

2. Le Amministrazioni competenti promuovono:

- gli interventi di riconversione colturale orientati alla formazione di prati umidi, a pratiche agricole a ridotto impatto ambientale e di tipo biologico;
- gli interventi volti a favorire le dinamiche evolutive dei caratteri di naturalità;
- gli interventi di riqualificazione ambientale su aree degradate;
- la creazione di fasce o aree di protezione e compensazione ambientale da elementi o fattori inquinanti anche attraverso la realizzazione di fasce a prato perenne e polifita;
- la ricerca e la sperimentazione su temi e aspetti specifici dell'ecosistema lacustre.

3. Al fine di minimizzare l'impatto ambientale dei carichi di fosforo da fonti agricole, si applicano, nell'ambito B, le stesse disposizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Le regioni sentite l'Autorità di Bacino, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Piano, approvano programmi d'azione che prevedano tra l'altro:

- a - l'applicazione alle aree adibite ad uso agricolo di un carico massimo di effluenti di allevamento fissato in 170 kg di azoto per ettaro/anno, così come previsto per le zone vulnerabili di cui all'allegato 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, e 40 Kg di fosforo per ettaro/anno;
- b - la redazione di appositi piani di fertilizzazione da parte delle aziende, come riportato nel Codice di buona pratica agricola. I piani devono essere presentati all'amministrazione comunale e costituiscono elemento di riferimento per gli eventuali controlli;
- c - l'obbligo di effettuare, per ciascun appezzamento di terreno, test del suolo che rilevino il contenuto di fosforo ed azoto con cadenza almeno triennale;

- d - la tenuta per le aziende zootecniche di un registro vidimato di carico e scarico dei reflui zootecnici;
- e - le modalità ed eventuali divieti di spandimento con riferimento all'epoca, alla pendenza del terreno, alle situazioni climatiche nonché alle condizioni di applicazione a terreni adiacenti a corsi d'acqua, al bacino lacustre, a pozzi e sorgenti. Per lo spandimento dei liquami deve essere prevista inoltre una specifica disciplina distinta da quella relativa ai letami ed al compostato, anche secondo quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale;
- f - le modalità di stoccaggio degli effluenti e la capacità delle relative strutture di contenimento;
- g - la predisposizione da parte della regione, al fine di minimizzare l'impatto ambientale, di programmi per il miglioramento delle condizioni di allevamento e della riduzione dei volumi dei liquami prodotti e/o del loro contenuto in elementi fertilizzanti e per il miglioramento della qualità agronomica dei reflui zootecnici;
- h - il rispetto per i nuovi allevamenti ed aziende dei limiti relativi al carico massimo di bestiame indicato dal regolamento CEE n. 1804/99;

4. A seguito di una prima verifica dell'applicabilità delle prescrizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ai territori indicati, nonché degli effetti ottenuti, l'Autorità di Bacino, di concerto con le regioni, può emanare apposita direttiva contenente prescrizioni aggiuntive a quanto già definito dal citato art.19 nonché dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372.

5. Nell'ambito B sono vietate le seguenti nuove attività o interventi:

- le strutture zootecniche intensive compresi gli impianti di acquacoltura ad acqua fluente;
- lo spandimento al suolo delle acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari;
- la discarica di RSU e l'apertura di cave;
- l'utilizzo di fertilizzanti chimici di sintesi, se non conformemente alle disposizioni emanate dalle regioni nell'ambito delle misure agroambientali già previste nei Piani di Sviluppo Rurale 2000-2006.

6. La nuova edificazione nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti è consentita alle seguenti condizioni:

- le aree di nuova urbanizzazione devono prevedere un sistema di collettamento e trattamento differenziato privilegiando per le acque piovane sistemi a dispersione;

- centri e nuclei abitati, attività turistiche, produttive, commerciali e servizi di nuova realizzazione devono essere allacciati alle reti fognarie recapitanti in impianti per la rimozione dei nutrienti attraverso un adeguato trattamento, rivolto prioritariamente alla sola defosfatazione fino all'abbattimento dell'80% del carico di fosforo .

7. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per l'autorizzazione dei nuovi scarichi, mentre per quelli esistenti l'amministrazione competente dispone le modalità di adeguamento entro tre anni dall'approvazione del piano.

ART. 17 AMBITO C: CRITICITA' DAL COMPARTO CIVILE –INDUSTRIALE

1. L'ambito C, così come rappresentato nella Tav. 8a, caratterizzato da un elevato carico di fosforo, proveniente da scarichi civili e industriali, non efficacemente trattato, si articola in quattro zone:

- *Le zone C1a e C1b* costituite dai sottobacini TEV-320-030 (C1a), TEV-320-040-30(C1a), TEV-320-015 (C1b), TEV-320-020 (C1b), TEV-320-040-26 (C1b), TEV-320-050 (C1b), dove viene generato un elevato carico di fosforo direttamente recapitato al lago di Piediluco attraverso il canale Medio Nera.

- *Le zone C2a e C2b* costituite dai sottobacini TEV-320-080-50 (C2a), TEV-320-080-60- 50(C2a), TEV-320-080-66 (C2a), TEV-320-080-30 (C2b), TEV-320-080-60-40 (C2b), caratterizzate anch'esse da una elevata produzione specifica di fosforo che tuttavia viene recapitato in quota parte al lago di Piediluco in funzione della attuale regimazione della portata del fiume Velino che alimenta il lago a scopi idroelettrici.

2. Nella zona C1a vigono le seguenti disposizioni:

- le aree di nuova urbanizzazione devono prevedere un sistema di collettamento e trattamento differenziato privilegiando per le acque piovane sistemi a dispersione;

- per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità superiore 1.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla tabella 2, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 50 e 1.000 abitanti equivalenti, le Regioni Umbria e Marche provvedono a redigere,

entro diciotto mesi dall'approvazione del Piano, un programma che definisca le tecnologie utili ad una efficace riduzione dei carichi di fosforo in relazione a:

- le classi di potenzialità degli impianti in esame;
- le concentrazioni di fosforo in entrata e in uscita dagli impianti di depurazione;
- la effettiva disponibilità finanziaria legata o all'applicazione della tariffa relativa al ciclo integrato dell'acqua (L. 36/94) o a fondi pubblici.

3. Nella zona C1b vigono le seguenti disposizioni:

- Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità superiore 2.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla tabella 2, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento secondario con una percentuale minima di riduzione del fosforo totale del 40%.

- Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 50 e 1.000 abitanti equivalenti, le regioni Umbria e Marche provvedono a redigere, entro diciotto mesi dall'approvazione del Piano, un programma che definisca le tecnologie utili ad una efficace riduzione dei carichi di fosforo in relazione a:

- le classi di potenzialità degli impianti in esame;
- le concentrazioni di fosforo in entrata e in uscita dagli impianti di depurazione;
- la effettiva disponibilità finanziaria legata o all'applicazione della tariffa relativa al ciclo integrato dell'acqua (L. 36/94) o a fondi pubblici.

4. Nella zona C2a vigono le seguenti disposizioni:

- Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità superiore 2.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla tabella 2, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima

dello scarico ad un trattamento secondario con una percentuale minima di riduzione del fosforo totale del 40%.

5. Nella zona C2b vigono le seguenti disposizioni:

- Per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità superiore 2.000 abitanti equivalenti, le acque reflue devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla tabella 2, allegato 5 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le autorizzazioni dei nuovi scarichi, mentre per quelli esistenti l'amministrazione competente dispone le modalità di adeguamento entro tre anni dall'approvazione del piano.

ART. 18 AMBITO D: CRITICITA' DAL COMPARTO AGRO-ZOOTECNICO

1. L'ambito D, così come rappresentato nella Tav. 8b, caratterizzato da un elevato carico di fosforo proveniente dal comparto agro-zootecnico, si articola in due zone:

- *la zona D1* costituita dai sottobacini TEV 320 – 030, TEV 320 - 040 – 10, TEV 320 – 040 – 20, TEV 320 – 040 – 26, TEV 320 – 040 – 30, dove viene generato un elevato carico di fosforo direttamente recapitato al lago di Piediluco attraverso il canale Medio Nera.

- *la zona D2* costituita dal sottobacino TEV 320 -080 – 66 caratterizzata anch'essa da una elevata produzione specifica di fosforo che tuttavia viene recapitato in minima parte al lago di Piediluco in relazione alla regimazione delle portate del fiume Velino che alimentano il lago.

2. Nella zona D1, al fine di minimizzare l'impatto ambientale dei carichi di fosforo da fonti agricole, si applicano le stesse disposizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Le regioni, sentita l'Autorità di bacino entro dodici mesi dall'approvazione del presente Piano approvano programmi d'azione secondo quanto previsto dall'art. 16 , comma 3 del presente Piano stralcio.

3. A seguito di una prima verifica dell'applicabilità delle prescrizioni di cui all'art.19, comma 5 del D.lgs.11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni ai territori indicati, nonché degli effetti ottenuti, l'Autorità di Bacino, di concerto con le regioni, ove necessario, emana

apposita direttiva contenente prescrizioni integrative di quanto già definito dal citato art.19 nonché dal D.lgs. 4 agosto 1999, n. 372.

4. Per la zona D2 le regioni valutano l'applicabilità delle prescrizioni previste per la zona D1 in relazione all'effettiva necessità di abbattimento del fosforo.

ART. 19 MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

1. Le regioni predispongono un modello di monitoraggio dello specchio lacustre al fine di valutare l'efficacia delle azioni del presente Piano e lo stato ambientale del lago.

Il monitoraggio sarà volto alla rilevazione dei parametri macrodescrittori indicati nel D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni - Allegato 1 Tabella 10, e dovrà prestare particolare attenzione alla scelta dei punti di prelievo per la valutazione del carico totale di fosforo affinché questi siano rappresentativi dell'effettivo stato generale di eutrofizzazione del lago.

2. Al fine dell'aggiornamento del presente Piano, le regioni predispongono un sistema di monitoraggio per la misura, con cadenza mensile, dei parametri indicati nel D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152 e successive modificazioni ed integrazioni - Allegato 1 Tabella 7, nonché dei solidi sospesi e delle portate, da attuarsi, in contemporanea, in corrispondenza delle sezioni di chiusura dei 25 sottobacini che costituiscono l'area di Piano, o di loro aggregazioni.

3. Per assicurare la funzionalità del sistema di monitoraggio il presente Piano prevede un apposito finanziamento a base annuale.

ART. 19-BIS UTILIZZAZIONE SOVRACANONE IDROELETTRICO A FAVORE DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI

1. L'autorità competente provvede ad adeguare i sovracanoni di concessione per la derivazione delle acque ad uso idroelettrico del sistema Galletto – Monte Sant'Angelo in favore dei bacini imbriferi montani interessati quale parziale compensazione dei disagi derivanti dalla particolare regimazione del lago.

Gli introiti derivanti dai sovracanonici previsti dalla L.n. 925/1980 sono prioritariamente destinati al cofinanziamento delle azioni previste negli ambiti individuati nelle presenti norme a carico dei privati, imprese ed enti territoriali posti all'interno del B.I.M.

ALLEGATO A

Elenco dei comuni ricadenti nell'area di Piano.

COMUNE	PR.	SUPERFICIE DEL COMUNE (Km ²)	SUPERFICIE COMPRESA NEL PIANO (Km ²)	SOTTOBACINO DI APPARTENENZA
CAMPELLO SUL CLITUNNO	PG	49,681	4,360	TEV 320-050
CASCIA	PG	180,460	177,354	TEV 320 - 040 - 10 TEV 320 - 040 - 020 TEV 320 - 040 - 026 TEV 320 - 040 - 30 TEV 320 - 040 - 40 TEV 320 - 080 - 05
CERRETO DI SPOLETO	PG	74,648	44,805	TEV 320 - 030 TEV 320 - 040 - 40 TEV 320 - 050
FOLIGNO	PG	264,295	11,327	TEV 320 - 050
MONTELEONE DI SPOLETO	PG	62,060	55,284	TEV 320 - 040 - 10 TEV 320 - 040 - 20 TEV 320 - 040 - 26
NORCIA	PG	274,963	211,110	TEV 320 - 015 TEV 320 - 030 TEV 320 - 040 - 10 TEV 320 - 040 - 26 TEV 320 - 040 - 30 TEV 320 - 040 - 40 TEV 320 - 080 - 05
POGGIODOMO	PG	40,021	2,859	TEV 320-040-20 TEV 320-040-26
PRECI	PG	81,862	81,862	TEV 320-030 TEV 320-040-30 TEV 320-040-40
SELLANO	PG	85,694	47,208	TEV 320 - 030 TEV 320 - 050
ARRONE	TR	40,973	12,768	TEV 320 - 080 - 69
FERENTILLO	TR	69,473	0,018	TEV 320 - 040 - 20
POLINO	TR	19,536	5,505	TEV 320 - 040 - 20 TEV 320 - 080 - 69
STRONCONE	TR	71,071	3,744	TEV 320 - 080 - 67
TERNI	TR	212,154	21,423	TEV 320 - 080 - 67 TEV 320 - 080 - 69

COMUNE	PR.	SUPERFICIE DEL COMUNE (Km²)	SUPERFICIE COMPRESA NEL PIANO (Km²)	SOTTOBACINO DI APPARTENENZA
ACCUMOLI	RI	87,155	3,115	TEV 320 - 040 - 30 TEV 320 - 080 - 05
AMATRICE	RI	173,933	9,980	TEV 320 - 080 - 05
ANTRODOCO	RI	63,761	62,724	TET 320 - 080 - 30 TEV 320 - 080 - 40 - 50
ASCREA	RI	7,208	5,247	TEV 320 - 080 - 60 - 30
BELMONTE IN SABINA	RI	23,600	23,600	TEV 320 - 080 - 60 - 40
BORBONA	RI	47,849	41,998	TEV 320 - 080 - 05 TEV 320 - 080 - 06 TEV 320 - 080 - 10 TEV 320 - 080 - 20
BORGOVELINO	RI	18,317	18,317	TEV 320 - 080 - 20 TEV 320 - 080 - 25 TEV 320 - 080 - 30 TEV 320 - 080 - 40 - 50
CANTALICE	RI	37,555	37,555	TEV 320 - 040 - 10 TEV 320 - 080 - 20 TEV 320 - 080 - 45 TEV 320 - 080 - 66
CASPERIA	RI	25,339	0,010	TEV 320 - 080 - 60 - 50
CASTEL SANT'ANGELO	RI	31,206	31,206	TEV 320 - 080 - 20 TEV 320 - 080 - 30
CITTADUCALE	RI	71,103	71,103	TEV 320-080-20 TEV 320-080-30 TEV 320-080-40-50 TEV 320-080-45
CITTAREALE	RI	59,535	59,533	TEV 320 - 040 - 10 TEV 320 - 080 - 05

COMUNE	PR.	SUPERFICIE DEL COMUNE (Km²)	SUPERFICIE COMPRESA NEL PIANO (Km²)	SOTTOBACINO DI APPARTENENZA
COLLI SUL VELINO	RI	12,736	12,736	TEV 320 - 080 - 66 TEV 320 - 080 - 67 TEV 320 - 080 - 69
CONCERVIANO	RI	21,345	21,345	TEV 320-080-40-50 TEV 320-080-60-30 TEV 320-080-60-40
CONTIGLIANO	RI	53,382	53,165	TEV 320-080-50 TEV 320-080-60-50 TEV 320-080-65 TEV 320-080-66 TEV 320-080-67
COTTANELLO	RI	36,645	2,195	TEV 320-080-60-50 TEV 320-080-67
COLLI SUL VELINO	RI	12,736	12,736	TEV 320-080-66 TEV 320-080-67 TEV 320-080-69
CONCERVIANO	RI	21,345	21,345	TEV 320-080-40-50 TEV 320-080-60-30 TEV 320-080-60-40
CONTIGLIANO	RI	53,382	53,165	TEV 320-080-50 TEV 320-080-60-50 TEV 320-080-65 TEV 320-080-66 TEV 320-080-67
COTTANELLO	RI	36,645	2,195	TEV 320-080-60-50 TEV 320-080-67
FIAMIGNANO	RI	100,382	0,115	TEV 320-080-20
GRECCIO	RI	17,828	17,165	TEV 320-080-67
LABRO	RI	11,727	11,727	TEV 320-080-69
LEONESSA	RI	203,628	203,562	TEV 320-040-10 TEV 320-040-20 TEV 320-080-05 TEV 320-080-06 TEV 320-080-20 TEV 320-080-45 TEV 320-080-66 TEV 320-080-69

COMUNE	PR.	SUPERFICIE DEL COMUNE (Km²)	SUPERFICIE COMPRESA NEL PIANO (Km²)	SOTTOBACINO DI APPARTENENZA
LONGONE SABINO	RI	34,264	34,264	TEV 320-080-40-50 TEV 320-080-60-30 TEV 320-080-60-40
MICIGLIANO	RI	36,710	36,710	TEV 320-040-10 TEV 320-080-20 TEV 320-080-45
MONTASOLA	RI	12,73	0,003	TEV 320-080-60-50
MONTE S. GIOVANNI IN SABINA	RI	30,705	12,532	TEV 320-080-60-40 TEV 320-080-60-50
MONTENERO SABINO	RI	22,55	1,390	TEV 320-080-60-40
MORRO REATINO	RI	15,708	15,708	TEV 320-080-66 TEV 320-080-69
PETRELLA SALTO	RI	102,701	41,383	TEV 320-080-20 TEV 320-080-30 TEV 320-080-40-50
POGGIO BUSTONE	RI	22,342	22,342	TEV 320-040-10 TEV 320-080-66
POSTA	RI	65,872	65,872	TEV 320-040-10 TEV 320-080-05 TEV 320-080-06 TEV 320-080-10 TEV 320-080-20
RIETI	RI	206,187	204,472	TEV 320-080-20 TEV 320-080-30 TEV 320-080-40-50 TEV 320-080-45 TEV 320-080-50 TEV 320-080-60-40 TEV 320-080-60-50 TEV 320-080-65 TEV 320-080-66 TEV 320-080-67
RIVODUTRI	RI	26,745	26,745	TEV 320-040-10 TEV 320-080-66 TEV 320-080-69

COMUNE	PR.	SUPERFICIE DEL COMUNE (Km²)	SUPERFICIE COMPRESA NEL PIANO (Km²)	SOTTOBACINO DI APPARTENENZA
ROCCA SINIBALDA	RI	49,461	22,539	TEV 320-080-40-50 TEV 320-080-60-30 TEV 320-080-60-40
ROCCANTICA	RI	16,691	0,004	TEV 320-080-60-50
TORRICELLA IN SABINA	RI	25,743	8,008	TEV 320-080-60-40
VARCO SABINO	RI	24,696	1,236	TEV 320-080-40-50
BOLOGNOLA	MC	25,807	0,007	TEV 320-020
CASTELSANTANGE LO SUL NERA	MC	70,509	48,623	TEV 320-015 TEV 320-020 TEV 320-030
MONTE CAVALLO	MC	38,434	0,162	TEV 320-030 TEV 320-050
PIEVE TORINA	MC	74,642	1,171	TEV 320-030
SERRAVALLE DI CHIENTI	MC	95,810	14,666	TEV 320-030 TEV 320-050
USSITA	MC	55,165	46,723	TEV 320-015 TEV 320-020 TEV 320-030
VISSO	MC	100,191	91,253	TEV 320-015 TEV 320-020 TEV 320-030 TEV 320-50
ARQUATA DEL TRONTO	AP	91,994	0,058	TEV 320-040-30
MONTEFORTINO	AP	78,415	0,001	TEV 320-020
CAGNANO AMITERNO	AQ	61,172	0,297	TEV 320-080-10 TEV 320-080-20
L'AQUILA	AQ	466,124	0,006	TEV 320-080-20
MONTEREALE	AQ	104,169	31,532	TEV 320-080-05 TEV 320-080-10

SCOPPITO	AQ	52,874	10,252	TEV 320-080-20
-----------------	-----------	--------	--------	----------------